



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 199

in data 15/09/2016

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

PROCEDIMENTO PENALE N.1230/2015 R.G. GIP N. 1568/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE
COME PARTE CIVILE . AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE .

L'anno **duemilasedici**, e questo giorno **quindici** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Alessandro Bandini	Sindaco	*	-
2	Favilla Maria	Vicesindaco	*	-
3	Roventini Massimiliano	Assessore	-	*
4	Russo Antonio	Assessore	*	-
5	Elisa Malfatti	Assessore	*	-
			4	1

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- ⇒ Che con atto in data 13.06.2016 il Tribunale di Livorno – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - G.I.P. ha comunicato al Comune , quale parte offesa, che il G.I.P. ha fissato l'udienza relativa al procedimento penale R.G. n. 2015/1230 R.G. GIP n. 2016/1568 avvertendo che per tale data si potrà costituire parte civile ai sensi degli articoli 76 e 79 c.p.p. con facoltà di nominare un difensore nella forma prevista dall'articolo 90, 2° comma c.p.p.;
- ⇒ Che il Comune di San Vincenzo risulta parte offesa nel citato procedimento perché nella fornitura di servizi di refezione scolastica, sono stati consegnati alle scuole prodotti contenenti carni bovine, avicole, suine e prosciutto crudo di qualità, origine e provenienza diverse da quelle dichiarate;

Ravvisata l'opportunità di costituirsi parte civile, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito dall'ente in conseguenza dei fatti contestati agli imputati;

Ritenuto necessario affidare ad un legale di fiducia l'incarico di proposizione della costituzione in giudizio finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, attesa l'assenza di idonee professionalità interne all'ente abilitate all'assistenza e rappresentanza in giudizio davanti al Tribunale;

Individuato nel soggetto indicato in dispositivo il legale di fiducia del Comune poiché ha sempre rappresentato in giudizio l'ente con risultati soddisfacenti e tenuto conto della sua esperienza e competenza professionale;

Atteso:

- che l'incarico di cui si tratta è affidato esclusivamente per la procedura oggetto del presente provvedimento e non costituisce né una consulenza né un'attività continuativa;
- che gli articoli 57 e 58 del vigente regolamento comunale dei contratti consentono l'affidamento dell'incarico di cui si tratta;
- che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara , come sancito dal Consiglio di Stato sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730;
- che secondo quanto si desume dalla citata sentenza, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non determinabilità in precedenza degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;

- che l'articolo 17 , 1° comma lett. d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti i servizi consistenti in incarichi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, pertanto non occorre acquisire il codice identificativo di gara;
- che comunque il citato D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 classifica le attività degli avvocati come servizi, per cui l'individuazione del legale che rappresenta in giudizio il Comune non deve avvenire secondo il principio dell'*intuitu personae* ma deve essere effettuata nel rispetto dei criteri generali contenuti nel suo articolo 4 , e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ;
- che nel caso specifico i principi stabiliti dall'articolo 4 risultano pienamente rispettati affidando l'incarico di rappresentanza in giudizio al legale indicato in dispositivo perché:
 - a) il valore economico dell'incarico è preventivabile in circa € 2.000,00 e quindi inferiore a € 40.000,00, per cui è ammesso l'affidamento diretto;
 - b) il legale individuato ha assistito il Comune in un precedente analogo caso con risultati soddisfacenti;
 - c) il Comune di San Vincenzo non si rivolge ad un solo legale in modo esclusivo bensì a più legali sulla scorta delle specifiche esperienze formative, attitudini professionali , nel rispetto del principio di rotazione e su un piano di parità di trattamento;
 - d) gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio sono conferiti nel pieno rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) il procedimento penale è in corso ed è stata fissata per il 12 ottobre 2016 l'udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari;

Ravvisata pertanto l'opportunità di costituirsi nel più breve tempo possibile onde consentire al legale che rappresenta il Comune in giudizio di predisporre i necessari atti entro i termini di legge e di rappresentare adeguatamente in giudizio le ragioni del Comune di San Vincenzo quale parte lesa;

Ritenuto comunque opportuno che il conferimento dell'incarico di cui si tratta sia perfezionato sulla base di un preventivo di spesa del legale secondo quanto emerge da pareri di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in combinato disposto con l'articolo 54,4° comma dello statuto comunale da cui si desume la competenza della giunta comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49,1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco alla costituzione di parte civile del Comune di San Vincenzo nel procedimento penale R.G. n. 2015/1230 - R.G. GIP n. 2016/1568 istituito presso il

Tribunale di Livorno- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, meglio descritto in narrativa, al fine di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'ente in conseguenza dei fatti contestati agli imputati, e ciò per quanto riferito in premessa che si intende trascritto anche in dispositivo;

- 2) Di affidare all'av. Renzo Grassi di Piombino l'incarico di formulare e produrre la costituzione in giudizio, conferendogli i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive eventuali memorie, di farsi sostituire ;
- 3) il Dirigente dell'Area Servizi Generali o suo delegato, provvederà con proprio provvedimento a formalizzare l'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio ed a effettuare un congruo impegno di spesa sulla base di una preventiva comunicazione sull'onere delle spese di giudizio, quantificate in € 2.000,00 per eventuali acconti, la quale trova ampia disponibilità sul capitolo 12400 del Peg 2016;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisato che sussistono i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 per consentire la costituzione in giudizio in tempo utile;

Con separata votazione e con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 199 del 15/09/2016

- * E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- * E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- * E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- * decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lucio D'Agostino

La presente copia è conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

San Vincenzo li,

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 199 del 15/09/2016

- * E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- * E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- * E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- * decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino